

CONDOTTA SLOW FOOD AVELLINO APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Condotta Slow Food Avellino APS" da ora in avanti denominata "Associazione".

2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), è inserito nella denominazione dell'Associazione l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale). L'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede nel Comune di Avellino in Via Casale n. 8 con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore del proprio associato, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/17, tali attività si identificano in quelle indicate da tale articolo nelle lettere: D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, U, V, W, Z.

2. Nello specifico l'associazione intende realizzare le attività di:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta

- riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale all'art. 5 del D.Lgs 117/17;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative

nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- promuovere la filosofia dell'associazione e trovare nuovi soci e sostenitori;
 - sviluppare la rete di Terra Madre e le Comunità Slow Food;
 - sviluppare la presenza della rete associativa, promuovere progetti di educazione alimentare, lotta al cambiamento climatico, riduzione degli sprechi, tutela del benessere animale, della salvaguardia del suolo e della biodiversità, valorizzare modelli di economia locale e produzione alimentare, promuovere la nascita di gruppi di acquisto;

- stabilire collaborazioni con enti pubblici, consorzi di tutela, associazioni di categoria, associazioni gastronomiche per contribuire alla diffusione della conoscenza della produzione agroalimentare;
 - diffondere e promuovere modelli di produzione, consumo ed acquisto sostenibili;
 - collaborare con associazioni o enti per la tutela dell'ambiente, la difesa e valorizzazione delle diverse forme di cultura popolare e della storia locale;

- sviluppare attività di autofinanziamento a sostegno dei progetti o della Condotta stessa;
 - costituire ove possibile un comitato scientifico consultivo composto di esperti e ricercatori del settore agricolo ed agroalimentare;

- La Condotta svolge la propria attività in conformità alle finalità dell'Associazione internazionale Slow Food coerentemente ai principi ed alle norme dettate dallo Statuto Nazionale e in attuazione delle politiche associative.
 - L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Comitato di Condotta.
 3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. L'adesione all'associazione avviene attraverso la compilazione del modello di adesione predisposto dall'associazione nazionale, che deve contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Ogni socio accetta integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'adesione deve essere annotata, a cura del Comitato di Condotta, nel libro degli associati.

4. Qualora la domanda di adesione non sia accolta dal Comitato di Condotta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

5. Lo scioglimento della Condotta non comporta la perdita della qualifica di socio Slow Food.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'associazione nazionale;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

1. L'assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e direzione politica della Condotta. È costituita da tutti coloro che risultano in regola con l'iscrizione ed il pagamento della quota associativa.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Fiduciario (o dal Comitato Esecutivo Nazionale o da quello Regionale) mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscono l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

(Assemblea dei soci)

ART. 7

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo (di seguito denominato Comitato di Condotta);
 - Il Legale rappresentante o Fiduciario;
 - Il Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Le cariche istituzionali sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

(Organi)

ART. 6

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato di Condotta, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
9. Si decade, inoltre, dalla qualifica di socio in caso di: mancato pagamento della quota annuale associativa quantificata dall'associazione nazionale, oppure per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale di Slow Food, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il comportamento del socio stesso siano in contrasto con il presente statuto o con lo statuto nazionale

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
 6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati e con un minimo di venti e può svolgersi anche al di fuori della sede sociale.
 7. L'Assemblea ha le seguenti competenze interrogabili:
 - Definire gli indirizzi e le direttive generali della Condotta
 - Nominare e revocare i componenti del Comitato di Condotta, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
 - Approva il rendiconto economico entro il 31 marzo di ogni anno;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sulla esclusione degli associati;
 - Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza,
 - Elegge i delegati alle Assemblies regionali e nazionali ed ai Congressi regionali, nazionali ed internazionali.
 8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguarda la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.
- ART. 8**
(Comitato di Condotta)
1. Il Comitato di Condotta è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un minimo di cinque soci, preferibilmente in numero dispari, eletti dal Congresso di Condotta, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
 2. Rientra nella sfera di competenza del Comitato di Condotta tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
 3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - Eleggere al proprio interno il Fiduciario (Legale Rappresentante) o eventualmente revocarlo, tali atti sono soggetti a ratifica del Comitato Esecutivo nazionale;
 - Definire al proprio interno ruoli funzionali alle attività ed ai progetti associativi, definiti per macro aree;
 - Eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



1. Il Fiduciario rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Fiduciario è eletto dal Comitato di Condotta immediatamente dopo lo svolgimento del Congresso di Condotta tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Comitato di Condotta, che è suo

(Fiduciario)

ART. 9

11. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Comitato di Condotta, anche ad altro componente del Comitato stesso all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Comitato di Condotta.
10. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
9. Il Segretario è eletto dal Comitato di Condotta tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Comitato di Condotta. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Condotta e coadiuva il Fiduciario e il Comitato di Condotta nell'applicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Comitato di Condotta nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato di Condotta è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. I membri del Comitato di Condotta, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Le deliberazioni del Comitato di Condotta sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato di Condotta è convocato dal Fiduciario o su richiesta di un terzo dei suoi membri e validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. I componenti del Comitato di Condotta sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineligibilità e di decadenza.
 - Individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
 - Attuare sul territorio manifestazioni nazionali;
 - Promuovere attività sociali e tesseramento sul territorio;
 - Individuare sostituti di propri membri dimissionari da proporre in approvazione all'Assemblea dei soci
 - Esecutivo nazionale eventuali abusi o usi impropri o contrari alla normativa vigente in materia;
 - Monitorare l'uso del marchio Slow Food sul territorio e segnalare tempestivamente al Comitato
 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - dell'esercizio;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica
 - Predisporre il Rendiconto Economico e l'eventuale Bilancio sociale;

compito convocare e presiedere. Propone al Comitato la nomina del Segretario e del Tesoriere, nonché la revoca dei membri del Comitato di Condotta, salvo ratifica dell'Assemblea dei soci;

3. Il Fiduciario esercita, nei casi di necessità, le funzioni del Comitato di Condotta, salva ratifica da parte di quest'ultimo degli atti compiuti; può ricoprire, salvo espressa deroga da parte del Comitato Esecutivo nazionale, al massimo due mandati consecutivi;

4. Il Fiduciario dura in carica quanto il Comitato di Condotta e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5. Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato di Condotta, il Fiduciario convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Fiduciario.

6. Il Fiduciario convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Condotta, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.

2. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

ART. 18

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - Libro degli associati, tenuto a cura del Comitato di Condotta;
 - Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato di Condotta;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Condotta, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

(Libri)

ART. 17

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

(Bilancio sociale e informativa sociale)

ART. 16

1. L'associazione deve redigere il rendiconto economico o il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Comitato di Condotta, viene approvato dalla Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

(Bilancio di esercizio o Rendiconto Economico)

ART. 15

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - Quota associative
 - Contributi pubblici e privati
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite patrimoniali
 - Proventi da attività di raccolta fondi
 - Attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. La Condotta partecipa allo sviluppo dell'Associazione Internazionale Slow Food riconoscendole la titolarità del contributo annuale di ciascun socio nella misura deliberata dal Comitato Esecutivo nazionale.

(Risorse economiche)

ART. 14

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - Quota associative
 - Contributi pubblici e privati
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite patrimoniali
 - Proventi da attività di raccolta fondi
 - Attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Riscuotario. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 19
(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 21
(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea, Avellino, il 28 aprile 2022

Sig. Maria Elena Napodano
Presidente

Sig. Gilda D'Apice
Segretaria



TEE

ESENTE

TOT. SOGG. : 1 TOT. NEG. : 1

0,00

0,00

TEE22L000766000ZH
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

11/07/2022

766

3